



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

N. 21 del 29/12/2017

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI ESPLOSIONE DI BOTTI E PETARDI

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente ordinanza viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 29/12/2017 per quindici giorni consecutivi.

Taviano, li 29/12/2017

Responsabile settore AA.GG.
Marilena Lupo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTI E PETARDI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

CONSIDERATA la competenza del Sindaco ad emanare Ordinanze in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, anche al fine di gestire attività di prevenzione e di contrasto di comportamenti che alterino il decoro urbano;

CONSIDERATO che è diffusa abitudine celebrare la festività di fine anno con l'accensione e lo sparo di petardi e botti di vario genere, e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare lesioni o danni fisici considerevoli a chi ne venga fortuitamente colpito, e possono altresì determinare, causa lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi, conseguenze negative a carico di persone e di animali,

CONSIDERATA l'esigenza di migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano;

PRESO ATTO che nel territorio comunale si riscontrano talvolta comportamenti scorretti in relazione all'utilizzo di botti e petardi;

RITENUTO di dover impedire la vendita e l'uso illegale di botti e petardi al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere animale e la protezione del patrimonio pubblico;

VISTO il D.L. 152/2006;

VISTO il D. L.vo 267/2000;

VISTA la L. 689/81;

ORDINA

È VIETATO far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi chiusi o aperti, pubblici o privati, in particolare in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

È VIETATO raccogliere artifici inesplosi.

È VIETATO affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente loro vietati, comportino una certa perizia nel loro impiego.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- All'Ufficio AA. GG. del Comune di Taviano per la pubblicazione;
- Al Comando di Polizia Municipale di Taviano;
- Alla Stazione Carabinieri di Taviano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Lecce nel termine di 60 gg dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare; la violazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Dalla Residenza Municipale, 29.12.2017

LT/lt

IL SINDACO
Giuseppe Tanisi